

DALLA PRIMA PAGINA

La tutela dei risparmi

Vale a dire: conti correnti, mutui casa, concessione di fido, applicazione di tassi ritenuti usurari, cessione del quinto di stipendio ecc., successivi al primo gennaio 2007 di valore non superiore a centomila euro. Si tratta di un elemento di novità particolarmente rilevante che facilita la tutela dei diritti dei clienti nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari.

La delibera Cnr 29 luglio 2008 ed il comunicato della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 disciplinano questo nuovo organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari denominato Arbitro Bancario Finanziario (Abf). L'individuazione di meccanismi efficaci di definizione delle controversie alternativi alla giustizia ordinaria

rappresenta indubbiamente un ulteriore tassello per il rispetto, da parte degli intermediari, dei principi di trasparenza e di correttezza nelle relazioni con la clientela anche al fine di migliorare la fiducia del pubblico nei prestatori dei servizi bancari e finanziari. Al contempo il tutto costituisce un utile presidio dei rischi legali e di immagine a beneficio della stabilità degli intermediari e del sistema finanziario più in generale.

Va ricordato che nell'Unione Europea gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie svolgono già da tempo, un ruolo di primaria importanza per il legislatore. In particolare, negli ultimi anni si è assistito ad un fiorire di iniziative e di discipline normative nelle quali la conciliazione e l'arbitrato rivestono un'importanza fondamentale e strategica nella gestione del contenzioso.

Occorre sottolineare che all'Arbitro Bancario Finanziario potranno essere presentati i reclami che non superano il complessivo importo di euro 100.000; senza limiti di importo se si chiede l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà

(per esempio mancata consegna della documentazione sulla trasparenza o mancata cancellazione di un'ipoteca dopo l'estinzione di un mutuo). I collegi arbitrali sono tre e sono suddivisi nell'Italia settentrionale, nell'Italia centrale ed in quella meridionale. Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto. Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero. Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia. All'Abf non potranno essere sottoposte controversie che riguardano i servizi e le attività di investimento (prodotti finanziari, componenti di prodotti finanziari) per le quali è competente la Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob.

Obiettivo fondamentale è la diffusione di questo strumento. Proprio a tal fine è previsto che le

informazioni sulle controversie arbitrali innanzi all'Abf siano pubblicate su un apposito sito internet con l'illustrazione di un percorso guidato per l'utenza volto ad agevolare l'individuazione dei casi in cui il cliente può adire l'Abf.

Restano in ogni caso esclusi dalla cognizione dell'organo decidente i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario ed anche le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario, ovvero di contratti ad esso collegati.

Va precisato che l'Abf è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che non ha natura conciliativa, bensì arbitrale, il cui compito è quello di assumere una decisione, comunque, non idonea a sostituirsi a quella dell'autorità giudiziaria. Tutte le parti, infatti, mantengono intatto il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.

Il ricorso all'Abf deve essere necessariamente preceduto dall'espletamento della fase di reclamo avanti all'ufficio reclami dell'intermediario, che costituisce condizione di procedibilità della domanda. Solo ove il cliente rimanga insoddisfatto della procedura, ovvero il reclamo non abbia avuto esito entro 30 giorni, il cliente potrà presentare il ricorso - anche direttamente - via web, con posta elettronica certificata oppure per posta tradizionale, via fax o a mano.

La banca che soccombe nel giudizio davanti all'Abf e non rispetta la decisione del collegio vedrà il suo nome pubblicato sul sito dell'Arbitro con conseguente danno alla reputazione. E' questo un dato di indubbia rilevanza atteso il ruolo che assume la reputazione; questa non è percepita solo come un rischio da evitare, ma diventa valore, asset economico da coltivare per garantire al cliente un elevato livello di tutela rafforzando la soddisfazione e la fiducia nei confronti del sistema finanziario.

Fernando Greco

Giorgia ride...

Sul gruppo di Facebook "Aiutiamo Giorgia" (aperto da poche settimane ma conta più di 87.600 iscritti) ogni giorno centinaia di persone scrivono alla piccola, pregano per lei e la incoraggiano ad andare avanti. Ce la farai, piccola, ce la farai, le ripetono tutti. Il trapianto avverrà al "Necker" di Parigi, l'unico centro europeo specializzato nella cura di queste rare patologie intestinali. Il 15 dicembre Giorgia partirà per la Francia con un volo militare. Arrivata al "Necker", verrà messa in lista di attesa per il trapianto.

Dal 12 luglio Giorgia ha dovuto smettere di mangiare e bere, vomitava qualsiasi cosa ingerisse, ha subito già due interventi e vive con un sondino fisso che le arriva al cuore, attraverso il quale la bimba riceve alimentazione e terapia medica. Ma a dispetto dei sondini, delle medicazioni e di una vita tra medici e infermieri, Giorgia è una tempesta. Superata una brutta infezione, è tornata a ridere e giocare tutto il giorno. Come se nulla fosse. E invece sta andando incontro ad un trapianto da cui dipende tutta la sua vita. Si dovrà trovare il donatore giusto al momento giusto, non ci dovranno essere complicazioni durante il lungo intervento, non ci dovrà essere il rigetto. E, a parte tutto questo, servirà tanta fortuna.

La trasferta in Francia sarà molto costosa

(e solo in parte rimborsata dal Servizio sanitario nazionale). Non appena i genitori hanno deciso di rendere noto il dramma della loro piccola, è scattata in tutto il Salento (ma non solo) un'incredibile gara di solidarietà per raccogliere i soldi necessari per l'intervento. Fino a qualche giorno fa sul conto corrente "Pro Giorgia" aperto al Monte dei Paschi di Siena la somma raccolta superava i 90mila euro. A donare (anche solo 10 euro) è stata soprattutto la gente comune, mamme, ragazzi, anche disoccupati. Questo da una parte, dall'altra c'è stata la grande solidarietà del Salento (20mila euro), della movida leccese e delle decine e decine di associazioni, esercizi pubblici, parrocchie, scuole, squadre sportive che hanno avviato una raccolta fondi. Tantissimi gli artisti sa-

lentini che hanno deciso di cantare per Giorgia. Domenica scorsa lo hanno fatto i Sud Sound System a Monteroni, raccogliendo 6mila euro. Ieri lo ha fatto Uccio Alosi, il vecchio della pizzeria salentina. Il 26 dicembre lo farà anche Alessandra Amoroso (insieme ad altri artisti) al Politeama Greco di Lecce. E poi ci sono i panificatori salentini che hanno deciso di devolvere a Giorgia tutto il ricavato di "Panè in piazza" che si svolgerà sabato e domenica in piazza Sant'Oronzo. E poi c'è l'amministrazione comunale che ha organizzato una lotteria. Impossibile stare dietro a tutte le iniziative. Il Salento ha adottato Giorgia e ora aspetta che lei torni ancora una volta vittoriosa. Questa volta per sempre.

Anna Rita Invidia

PUNTO DI VISTA / 1

Antiamericani? Accusa ingiusta

di Euprepio CURTO

Credo che la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica italiana sia rimasta turbata dall'intera vicenda di Perugia. Così come molti, al di là dell'appartenenza alla schiera degli innocentisti o dei colpevolisti, ritengo non siano riusciti a rimanere indifferenti al dramma che ha coinvolto non solo la famiglia di Meredith Kercher, ma anche quelle di Amanda Knox e di Raffaele Sollecito. Non poteva essere diversamente, se solo si considera l'età della vittima e degli imputati, il contesto familiare e sociale in cui i tre giovani si erano formati, e che mai avrebbe fatto presagire una tale tragedia, le modalità con cui ebbe a consumarsi il crimine e l'impatto mediatico che la vicenda ha avuto sulla pubblica opinione. Credo però che la stessa stragrande maggioranza della opinione pubblica italiana sia rimasta sconcertata dalle notizie riportate da alcuni accreditati organi d'informazione circa alcune iniziative che Hillary Clinton, attuale segretario di Stato Usa, avrebbe preannunciato di voler assumere sulla vicenda, e soprattutto riguardo al pronunciamento della Corte di Assise di Perugia. In particolare modo, obbligano ad una riflessione le dichiarazioni attribuite alla Clinton secondo cui sarebbe «pronta ad incontrare la senatrice Cantwell e chiunque abbia preoccupazioni circa la regolarità del processo» al fine di valutare tali dubbi e preoccupazioni.

I motivi dello sconcerto, a mio personale avviso, risiedono in alcuni dati. La Clinton non è solo una protagonista della politica mondiale, è anche una fine giurista. E pertanto conosce bene quanto temerarie siano state le posizioni as-

sunte dalla senatrice Cantwell, la quale ha sostenuto che «la condanna è avvenuta nonostante un'evidente mancanza di prove» e «per un evidente antiamericano da parte dell'opinione pubblica italiana».

E'auspicabile quindi che l'ex first lady rifugga dal fare proprie tali tesi, ed eviti di sostenere chi di tali tesi si è reso promotore. Anche perché sarebbe difficile non contestare alla Cantwell, e quindi alla Clinton, la pericolosa superficialità nell'esprimere giudizi sull'esito di un processo molto complesso anche sotto l'aspetto tecnico, e senza aver mai avuto la possibilità di verificare direttamente la legittimità delle procedure. In secondo luogo, l'esternazione della senatrice si manifesta come critica, o addirittura boccatura, del sistema giudiziario italiano, che avrà sicuramente tantissimi limiti, ma non quello di rendere deboli le garanzie a favore dell'imputato.

Anzi, proprio il nostro sistema giudiziario, imperniato, a differenza di quello americano, sulla obbligatorietà dell'azione penale rappresenta di certo, almeno sotto l'aspetto te-

orico, un momento più avanzato nella Amministrazione della Giustizia. Infine, sarebbe forse opportuno ricordare alla Cantwell o alla Clinton, o ad entrambe, che l'Amministrazione della Giustizia rappresenta una delle più efficaci rappresentazioni della sovranità di uno Stato, e pertanto qualsiasi interferenza non può che essere letta come violazione della sovranità.

Vi è poi da valutare la portata della dichiarazione su un presunto antiamericano da parte della opinione pubblica italiana. Mi pare che, proprio sulla base dei rapporti storicamente intessuti dal nostro Paese con gli Stati Uniti, questa dichiarazione non possa che risultare manifestamente infondata. Semmai, vi sarebbe da chiedersi, se pure sia presente nella realtà italiana una modesta presenza di antiamericano, se questo non sia stato causato proprio dalla particolare di un sistema giudiziario americano protagonista di assoluizioni molto discutibili, quale quella della tragedia del Cermis, oppure da iniziative estemporanee, quale sicuramente è quella della Cantwell.

Legalmente

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
tel. 0832/2781 fax 0832/278222 - tel. 080/5910411

PROVINCIA DI BRINDISI

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Ente appaltante: Provincia di Brindisi, Piazza S. Teresa 2, 72100 Brindisi, tel.0831.565451 fax 0831.565236. Oggetto: "Lavori di potenziamento della S.P. 54 "Francavilla Fontana, Manduria". CIG 040418472E. Importo complessivo: Euro 1.933.875,99 di cui: Importo lavori a base d'asta E 1.886.324,28; importo per l'attuazione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso E 47.167,71. Cat. prev.: OG3 class. IV. Documentazione: Ufficio Gare e Contratti, dal Lunedì al Venerdì ore 10-12. Il disciplinare di gara è altresì disponibile su www.provincia.brindisi.it. Termine ultimo di ricezione offerte e indirizzo a cui inviarle: ore 12 del 30.12.09, Provincia di Brindisi, Servizio Protocollo, Piazza S. Teresa 2, 72100 Brindisi, con le modalità previste nel disciplinare di gara. Apertura offerte: prima seduta pubblica ore 9 del 31.12.09 presso la Provincia di Brindisi. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 e segg. del DLgs 163/06. Per informazioni: RUP Ing. Vito Ingletti del Servizio Viabilità (tel. 0831.565241) o Responsabile del procedimento di gara: Dott. Leonardo Renna del Servizio Appalti e Contratti, Ufficio gare e contratti (0831.565210).

Il Dirigente: Dott. Ing. Vito Ingletti

PUNTO DI VISTA / 2

Le leggi ad personam bocciate dalla Costituzione

di Michele DI SCHIENA

Vanno subito varati con una legge costituzionale il lodo Alfano e con una legge ordinaria il cosiddetto processo breve (che prevede la estinzione dei processi penali anche in corso a carico di incensurati imputati di diversi reati se ciascuno dei tre gradi del giudizio non viene concluso entro due anni e se l'intero procedimento supera i sei anni): lo ha deciso, nonostante il coro di rilievi e di critiche, il presidente del Consiglio sostenendo d'essere perseguitato da tutti i magistrati con funzioni penali, inquirenti e giudicanti, quale che sia il loro ufficio e la sede in cui prestano servizio. Per Berlusconi e il suo entourage si tratterebbe di magistrati mossi dall'intento di farlo "cadere", obiettivo questo che verrebbe perseguito anche dai giudici costituzionali e dai giudici civili chiamati a decidere controversie che lo riguardano.

Tutti quindi a lui ostili e legati da un fantomatico complotto nel quale sarebbero altresì coinvolti importanti settori dell'industria, delle banche e del sindacato nonché esponenti dell'opposizione e forse anche della stessa maggioranza come il presidente Fini ed il ministro Tremonti. Un fronte che si estenderebbe a tutte le voci critiche del giornalismo, della cultura e dello spettacolo e che troverebbe supporti persino nel mondo cattolico dove si anniderebbero pericolosi "sovversivi", da qualche prelato ai redattori di "Famiglia Cristiana", da certe guide profetiche del volontariato all'ex direttore di "Avvenire" Dino Boffo. Ma è mai possibile che nei fedeli sostenitori del Cavaliere non sorgano sospetti o rilievi critici? Perché i collaboratori di Berlusconi non si attivano per fargli capire che la via da lui intrapresa può risultare rovinosa per il Paese? E come può il premier non rendersi conto che le sue accuse rivolte a destra e a manca risultano poco credibili e che la confezione di leggi "ad personam" va abbandonata per il rispetto dovuto ai cittadini e alla Costituzione?

Quella Costituzione che all'articolo 3 proclama il principio di uguaglianza in virtù del quale viene sancita la illegittimità di ogni discriminazione determinata da condizioni personali o sociali. Un principio, questo, violato dal lodo Alfano che è stato perciò censurato dalla Corte Costituzionale la quale con una recente sentenza ne ha deciso l'annullamento per contrasto col «combinato disposto degli articoli 3 e 138 della Costituzione in relazione alla disciplina delle prerogative di cui agli articoli 68, 90 e 96 della Costituzione». La Consulta ha in

sostanza detto che la legge in questione, introducendo in favore delle più alte cariche dello Stato, la prerogativa della sospensione dei processi penali, ha apportato deroghe al principio di uguaglianza e la stessa Corte ha precisato che tali deroghe possono essere operate solo con legge costituzionale, sempre che però risultino sotto ogni altro profilo costituzionalmente legittime.

La Consulta non ha quindi detto in alcun modo che la legge sul lodo Alfano diventerebbe legittima se venisse approvata con la procedura di revisione costituzionale ma ha ritenuto sufficiente, per invalidare il Lodo, il fatto che questo sia stato varato con legge ordinaria considerando superflue disamine e decisioni su altre questioni dedotte in giudizio. Ed ha anche con chiarezza esplicitato tale scelta nella parte finale della pronuncia laddove si legge: «Restano assorbite le questioni relative all'irragionevolezza intrinseca della denunciata disciplina, indicate al punto 6 lettera b ed ogni altra questione non esaminata». Ma la Corte ha incidentalmente rilevato anche che la legge in questione presenta diverse disparità di trattamento che violano il citato articolo 3 e che non sarebbero certo eliminate se lo stesso testo venisse varato con legge costituzionale.

Va inoltre osservato che anche una legge costituzionale può essere sottoposta al vaglio della Consulta per verificare se essa è in contrasto o meno con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale i quali hanno valenza superiore rispetto alle altre norme costituzionali. Un principio questo che è stato più volte affermato dalla Consulta la quale, in particolare con la sentenza n. 1146 del 1988, si è così testualmente espressa: «la Costituzione italiana contiene principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali».

Non vi è dubbio infine che uno di questi valori supremi è il principio di uguaglianza, una vera e propria stella polare del nostro ordinamento, sicché un lodo Alfano varato con legge costituzionale sarebbe con ogni probabilità ancora una volta destinato, per le ragioni indicate, a cadere sotto la scure della Consulta. Destino questo al quale andrebbe verosimilmente incontro anche la legge sul processo breve. Così come va fatto presente con riferimento alle progettate riforme costituzionali, che l'articolo 139 dello Statuto, per il quale «la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale», vieta non solo il ripristino della monarchia ma anche eventuali revisioni costituzionali rivolte a trasformare i caratteri essenziali del sistema, alterando i quali si provocherebbe un mutamento di regime possibile solo, in presenza di esigenze straordinarie, per decisione di un'assemblea appositamente eletta col sistema proporzionale.